

REGOLAMENTO:
RICONOSCIMENTO MAGGIOR IMPEGNO LAVORATIVO PER I
DIPENDENTI LIVELLO 7° e 8°

Considerato che nel CCNL Unico Gas-Acqua 01/03/2002 non trova applicazione la normativa sulle "Prestazioni oltre il normale orario di lavoro" (lavoro straordinario) per i lavoratori inquadrati nei livelli superiori al 6°, tenuto conto che per tali lavoratori la retribuzione non è commisurata al tempo di lavoro, ma alla qualità e produttività dello stesso, tenuto conto dei regolamenti in materia applicati fino all'anno 2010, è stato redatto il presente regolamento che sostituisce a tutti gli effetti ogni precedente disposizione in materia, è vigente a decorrere dal 01 gennaio 2011 ed è valido per gli anni successivi fino a diversa regolamentazione; i criteri e i metodi di applicazione sono i seguenti:

- a) Qualora il lavoratore inquadrato nei livelli 7° e 8° si trovi per necessità riferite al proprio ruolo aziendale, nella condizione di dover svolgere prestazioni lavorative oltre la durata dell'orario medio contrattuale, la suddetta prestazione sarà memorizzata in un contatore chiamato "Disponibilità". Il citato contatore verrà incrementato e decrementato da tutte le timbrature in entrata ed in uscita effettuate dal lavoratore nell'arco delle giornate lavorative all'interno ed al di fuori delle fasce di flessibilità dell'orario vigente. Quanto sopra non modifica l'orario di lavoro medio settimanale
- b) A compenso di quanto sopra, viene previsto:
- 1) Un riconoscimento forfettario su base annua da liquidarsi dopo il 31/12 pari al 2,5% della retribuzione annua lorda; tale riconoscimento matura solo nel caso in cui vengano effettuate almeno 50 ore di prestazioni oltre il normale orario di lavoro e compete anche se queste risultano recuperate per un massimo di 10 ore (n. 40 ore devono risultare pertanto non recuperate);
 - 2) Un riconoscimento di una ulteriore percentuale della retribuzione annua lorda in base alle maggiori prestazioni effettivamente svolte e non recuperate nel corso dell'anno. Il riconoscimento sarà pari allo 1,8% della retribuzione annua lorda per le ore lavorate e non recuperate superiori a 60; si riconoscerà un ulteriore 0,9% per le ore lavorate e non recuperate superiori a 80, un ulteriore 0,6% per le ore lavorate e non recuperate superiori a 100.

L'applicazione del regolamento sarà soggetta a verifiche e controlli per apportarvi eventuali modifiche e correzioni che risultassero opportune da parte degli organi competenti anche a seguito di un confronto con i dipendenti.

- 3 GEN. 2011

Forlì, _____